



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 25/05/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 11 maggio 2006, n. 386

Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 54,00 MWe, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Altopiano S. Nicola – Coppa Civitamare" del Comune di Pietarmontecorvino (Fg), ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 387 del 29.12.2003. Istanza presentata dalla Soc. Zephyros Energia srl – Corsico (Mi). Rilascio autorizzazione unica.”.

Il giorno 11 maggio 2006, in Bari, nella sede del Settore;
Premesso che:

- con la Legge n.241 del 1990 e s.m.i. sono state stabilite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con il Decreto di Presidente della Repubblica n.327 del 02 Agosto 2002 è stato introdotto il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica Utilità;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come

definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi della legge n.10 del 09.01.1991 art. 1 e come ribadito nel comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;.

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 716 del 31.05.2005 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Tenuto conto:

1. che la Soc. Zephyros S.r.l. con sede legale in Corsico (MI), a firma del suo Legale Rappresentante, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, ha presentato istanza acquisita agli atti del Settore Industria ed Energia al prot. n. 38/136 del 10.01.2005 per il rilascio di una autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti eolica composta da n. 36 aerogeneratori di potenza totale di 72,00 MWe, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Altopiano San Nicola – Coppa Civitamare" del Comune di Pietramontecorvino (FG);

2. che con nota prot. N. 38/3161 del 05.05.2005 è stata indetta da parte del Dirigente del Settore Industria ed Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico tramite il responsabile del procedimento, la 1a Conferenza dei servizi, ai sensi della L.241/1990, per il giorno 25 maggio 2005 al fine di raccogliere i pareri necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Unica. Durante tale conferenza sono stati acquisiti i pareri dei seguenti enti:

- Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia – Taranto con nota prot. n. 3805 del 28.2.2005 dichiara che "l'area rientrante nelle previsioni progettuali di intervento non costituisce un ambito territoriale perimetrato e tutelato dal Piano Urbanistico Territoriale ma, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 questo Ufficio ritiene che vadano esercitate le funzioni di tutela e vigilanza sul sottosuolo archeologico rivestendo lo stesso, nell'ambito della storia del popolamento antico, peculiare interesse di ordine storico-archeologico. Il rilascio del parere di competenza appare subordinato all'acquisizione di dati di varia tipologia scaturenti dalla redazione di una carta del rischio indispensabile strumento di lettura della compatibilità progettuale con le presenze archeologiche. Pertanto, il parere richiesto può essere espresso genericamente come parere di massima ed è subordinato all'esito di attività di ricognizione e di scavo archeologico con osservazioni prescrittive sulla realizzazione del parco come opere di fondazione degli aerogeneratori e delle infrastrutture pertinenti, dalla viabilità ai cavidotti";

- L'Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. 463 del 19.1.2005 ha dichiarato che l'area interessata dalla proposta progettuale non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;

- L'Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale – Ufficio Demanio – Bari con nota prot. n. RGC-16/43/42683/2/03/05 del 3.5.2005 "ha espresso parere favorevole al rilascio del nulla-osta per gli aspetti demaniali di competenza" e "nel merito precisa che, per quanto riguarda gli aspetti operativi e di sicurezza del volo, è necessario attenersi alle disposizioni impartite da STAMADIFESA con la direttiva allegata al foglio prot. N. 146/394/442 del 09/08/2000, notificata alle Amministrazioni Civili ed alle

Società/Ditte interessate con il foglio prot. N. SQA-133/8373/01 del 28/03/2001 del Comando Squadra Aerea”.

- Azienda Unità Sanitaria FG/3 con nota prot. n. 492 del 23.5.2005 “ha comunicato che il parere è favorevole, dal punto di vista igienico sanitario alle seguenti condizioni:
- durante le fasi di cantiere dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre o eliminare la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti;
- che nel rispetto del punto 1.6 della D.G.R. 2/3/2004 n. 131, art. 7 L.R. 11/2001,... omissis... vengano effettuati rilevamenti fonometrici al fine di verificare l’osservanza dei limiti indicati dal D.P.C.M. del 14.11.1997 (dopo l’entrata in funzione dell’impianto eolico);
- che venga rispettato il dettato dell’art. 2.2.4 della citata delibera (Distanza dall’elettrodotto AT dell’area Urbana) vanno comunque rispettati i limiti dell’inquinamento elettromagnetico previsti dal Decreto Ministeriale n. 391/98;
- che gli elettrodotti interrati siano segnalati con idonee indicazioni di pericolo sul tracciato della linea interrata al fine di evitare infortuni, specialmente durante l’aratura del terreno (trattandosi di zone agricole);
- dovranno inoltre essere garantite tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche per tutelare lo stazionamento o anche il passaggio nelle vicinanze di persone od animali;
- la realizzazione e la messa in opera dell’impianto in oggetto dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali e alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata.”

- L’ENAC con nota prot. n. 139 del 03.05.2005 ha dichiarato che “il parco eolico rispetta i vincoli previsti dalla legge 04/02/1963 n. 58” e che .”non risultano implicazioni al riguardo pertanto si rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico”. con la seguente prescrizione:

- “costituendo detta opera ostacolo superiore a 100 mt di altezza rispetto alla quota del terreno, dovrà essere verniciata con n.3 bande rosse, bianche e rosse di m.6 l’una di larghezza in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse”

Si precisa inoltre che “l’ENAV ha comunicato, con foglio AV/AOP/Proc 40746 del 24.03.05 che la realizzazione in questione non interferisce con le procedure strumentali e le servitù radioelettriche” e che “l’ENAV, con foglio sopra citato, non ha segnalato interferenze del parco eolico con le superfici di limitazione degli ostacoli previsti dalla normativa vigente” .

- La Provincia di Foggia nota prot. n. 28307 del 23.5.2005 del Servizio Ambiente ha comunicato che “sta esaminando l’adozione di un provvedimento da sottoporre a codesta onorevole Regione affinché sospenda temporaneamente le valutazioni per l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Tanto alla luce delle innumerevoli richieste di installazione di campi eolici che interessano il territorio provinciale, in particolare, il sub-Appennino, in assenza di una qualsiasi pianificazione, nonché di elementi tecnici e socio economici che possano rendere significative e razionali l’espressione dei pareri per le conseguenti valutazioni”.

3. che nella stessa seduta del 25.05.2005 la Società istante ha chiesto la sospensione il procedimento amministrativo in attesa dell’acquisizione del parere da parte del Settore Ecologia dell’Assessorato Ambiente circa la assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale dell’opera in oggetto ai sensi del DPR 12/04/1996 e LR 11/2001 e quant’altro richiesto nella seduta della conferenza rinviando la stessa a data da destinarsi.

4. che con nota prot. n. 38/4316 del 15.6.2005 il Settore Industria ed Energia ha chiesto l’adeguamento

alla delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31.05.2005 di recepimento del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.81 del 09.06.05;

5. che la Società, con nota prot n. ZY/14 del 05.08.2005 acquisita al Settore Industria con prot. n. 38/7417 del 08.08.2005 ha comunicato la variazione della denominazione sociale da Zephyros a Zephyros Energia S.r.l., ha adeguato la propria richiesta di autorizzazione alle disposizioni previste nella suddetta delibera di Giunta Regionale n. 716/05, inviando la seguente documentazione:

- a). la relazione illustrativa dei criteri di inserimento ai quali il progetto si uniforma maggiormente;
- b). la documentazione attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
- c). copia della convenzione stipulata con il Comune di Pietramontecorvino;
- d). il certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento;
- e). l'atto di impegno ai sensi dell'allegato A della DGR 31.5.2005 n. 716;
- f). copia della ricevuta dell'avvenuto deposito o trasmissione della relazione ambientale;
- g). copia delle ricevute dell'avvenuto deposito del progetto definitivo agli Enti individuati dell'allegato A della DGR 31.5.2005 n. 716;
- h). copia della ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori a favore della Regione Puglia.

6. che la Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia con determina dirigenziale n.356 del 05.09.2005 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.121 del 27 Settembre 2005 ha ritenuto "il progetto per la realizzazione del parco eolico nel Comune di Pietramontecorvino (FG) escluso dall'applicazione di V.I.A" per 27 aerogeneratori da 2 MWe con l'esclusione di 9 posizioni per un totale di 54 MWe, con le prescrizioni di cui alla citata determina.

7. che con nota prot. n. 38/7946 del 8 settembre 2005 è stata indetta la 2a Conferenza di servizi in data 3 ottobre 2005 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, nella quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni che, con nota prot. n. IT-BA/2_IE/VIE/8089 del 5.9.2005, ha rilasciato il nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 113 del .D. n. 1775 del 11.12.1933;
- Enel Distribuzione con nota dell'prot. n. 039/2005 CAT/CON del 21.7.2005 indica le condizioni di allaccio alla rete in Alta Tensione;
- Il delegato dell'Assessorato Urbanistica esprime parere generale favorevole riguardo agli aspetti paesaggistici a condizioni che l'Amministrazione Comunale rilasci apposito parere di compatibilità paesaggistica. Inoltre, concorda con quanto riportato al punto 1.2 della Determinazione di non assoggettabilità a VIA, "Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico". Richiede inoltre di verificare le distanze effettive dall'alveo del torrente Triolo delle turbine numerate 3-4-18-19-20-26.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, il delegato precisa che, vista la destinazione urbanistica delle particelle interessate dal progetto, zona E "verde agricolo", ritiene necessaria la variante urbanistica per 1.000 mq intorno ad ogni aerogeneratore. A tale richiesta la Società proponente, congiuntamente al Comune, a conferma di precedenti orientamenti giurisprudenziali, replica citando il D.Lgs 387/03 art.12 comma 7 che ha definitivamente chiarito che "Gli impianti... omissis...possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici". Sull'argomento, il rappresentante del Settore Industria ed Energia, responsabile del procedimento, legge nuovamente quanto indicato dell'art.12 del D. lvo 387/03 sull'aspetto variante urbanistica e dichiara che la superfluità di detta variante è già stata riconosciuta nelle sedute delle Conferenze precedenti, relativamente a procedimenti analoghi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

- Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 del P.U.T.Y./P della Regione Puglia, rilasciata dal Comune di Pietramontecorvino (deliberazione della G.M. n. 59 del 14.7.2005 con allegata "Relazione

sulla compatibilità territoriale e paesaggistica dell'impianto eolico" trasmessa alla Conferenza con nota prot.n. 3071 del 29.7.2005).

- Il delegato dell'ARPA ha fornito parere favorevole osservando che il nulla osta provvisorio dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, rilasciato ai sensi del R.D. n.1775/1933, riguarda soltanto la parte elettrica e non fa riferimento alle eventuali interferenze delle turbine con i mezzi di comunicazione aerea. A tale punto la Società ha evidenziato che il parere rilasciato dal sunnominato ente, avente oggetto "Realizzazione di centrale eolica composta da n.36 aerogeneratori della potenza complessiva di 72 MW, del cavidotto interrato a 20 kV, stazione di trasformazione 20/150 kV e collegamento alla Rete Nazionale a 150 kV nel Comune di Pietramoncorvino" sia esaustivo.

- Il delegato Ministero per i beni e le attività Culturali, Soprintendenza ai Beni Architettonici della Puglia ha formulando parere di massima favorevole, mettendo in evidenza la necessità di mantenere le debite distanze, 150 m dall'alveo dei torrenti perimetrali dal PUTT come idrografia superficiale per le turbine n.3, 4, 20, 18, 19, 26., Per quanto riguarda le particelle perimetrale dal PUTT della Puglia con l'ambito distinto "usi civici" il rappresentante della Soprintendenza ha espresso nulla contro.

8. che il rappresentante del Settore Industria ed Energia, acquisiti i pareri di cui ai punti precedenti chiude la Conferenza di servizi, concludendo il procedimento con l'approvazione di 27 aerogeneratori su 36 presentati per una potenza complessiva di 54 MWe, così come peraltro già autorizzato dall'Assessorato Ambiente, con tutte le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dalle amministrazioni invitate alla Conferenza.

9. che nei giorni successivi alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, sono pervenuti i seguenti pareri:

- La nota della Società prot. n. ZY/26 del 07.11.2005 acquisita agli atti del Settore al prot. n. 38/9595 del 08.11.2005 di trasmissione del parere legale pro-veritate circa la possibilità di realizzare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in zone classificate agricole dal vigente strumento urbanistico.

- Autorità di Bacino della Puglia che con nota prot. n. 3707 del 23.11.2005 con la quale "ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree e delle relative misure di salvaguardia, che i lavori, relativi alla realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 72 MW, in località Altopiano San Nicola e Coppa Civitamare nel Comune di Pietramoncorvino (FG), siano compatibili con le previsioni del PAI adottato, a condizione che: sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in questione; l'impianto dei generatori, nelle aree in potenziale dissesto, non generi l'innescò di fenomeni franosi; le opere relative allo scavo e posa in opera dei cavi dell'elettrodotto, non determinino condizioni di instabilità e non modifichino negativamente le condizioni e i processi geomorfologici delle aree interessate dagli interventi."

- Comando Reclutamento e Forze di Completamento "PUGLIA" con nota prot. n. 6371 del 31.10.2005 ha rilasciato "nulla osta, per quanto di competenza di questa Forza Armata, alla realizzazione dell'opera".

- ENAV Spa Copia nota prot. n. 0184784 del 3.10.2005 con la quale richiamando la propria nota prot. n. 40746 del 24.3.2005 ha dichiarato che "trattandosi di ostacoli di altezza pari o superiore a 100 metri AGL, qualora autorizzati, necessitano di pubblicazione".

- Ministero delle Attività Produttive nota del- UNMIG – Ufficio F7 prot. n. 769 del 20.2.2006 con la quale ha espresso il "NULLA OSTA alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, a condizione che la società Zephyros Energia Srl si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti..omissis... affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto – Taranto che, con nota prot. N. 921889/DEM/691-2005 del 24 .10.2005, ha comunicato che “ per quanto di competenza della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto. Quanto sopra subordinatamente all'impegno di installare la segnaletica luminosa che sarà prescritta dall'Autorità competente, a tutela del volo a bassa quota”.

- Acquedotto Pugliese - Unità Territoriale Foggia- che, con nota prot. N. 6011 del 05.04.2006, in merito all'autorizzazione all'attraversamento fascia AQP sede condotta per Pietramontecorvino Agro di Pietramontecorvino – Foglio 27 particela 29, ha rilasciato “nulla osta preventivo, con riserva di ogni ulteriore prescrizione da imporsi all'atto di sottomissione che la ditta richiedente dovrà sottoscrivere per il rilascio della concessione di attraversamento”

Atteso:

10. che la Regione Puglia-Assessorato Sviluppo Economico – Settore Industria ed Energia con nota Prot.n.38/9984 in data 22.11.2005, ha notificato il verbale conclusivo della Conferenza del 3.10.2005 ai partecipanti, come da procedura prevista dalla Legge 241/90.

11. che con delibera di Giunta regionale n. 1747 del 30.11.2005 è stato approvato lo schema di convenzione previsto al punto 4.6.1 dell'Allegato A della D.G.R. n. 716/05;

12. che la Regione Puglia-Assessorato Sviluppo Economico – Settore Industria ed Energia con nota Prot.n.38/232 in data 16.01.2006 ha comunicato alla Società che non è pervenuta alcuna opposizione da parte degli Enti interessati alla richiesta di autorizzazione del parco eolico, invitando pertanto la Società a predisporre le polizze fidejussorie propedeutiche alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Puglia, in attuazione al punto 4.6 della DGR n.716 del 31.05.06.

13. che in data 15.2.2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia e la Società, repertorio n. 7297 del 28.02.2005 con allegate le polizze fideiussorie previste al dal 4.6.2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 716/05.

14. che il Settore Industria ed Energia, con nota prot. n. 38/1120 del 24 febbraio 2006, invita la Società a presentare presso il Settore scrivente il “progetto definitivo” adeguato alle condizioni e prescrizioni dettate dagli Enti partecipanti alla conferenze di Servizi, secondo quanto previsto dal DPR del 21 dicembre 1999 n. 554 e smi in attuazione alla Legge Quadro in materia di lavori pubblici del 11 febbraio 1994 n. 109. essendo il rilascio dell'autorizzazione unica subordinato all'invio del sopra citato progetto definitivo;

15. che in data 14 Aprile 2006 (protocollo ZY035 del 14.04.2006) la società ha depositato n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle modifiche ed alle prescrizioni espresse dagli Enti partecipanti alla conferenza dei servizi, documentazione acquisita agli atti del Settore Industria ed Energia con nota prot. n. 38/3814 del 14 aprile 2006.

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto riportato in narrativa, rilasciare alla Soc. Zephyros Energia Srl – Corsico (Mi), l'autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 54,00 MWe, composto da n. 27 aerogeneratori di potenza pari a 2 MW cadauno, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi in località “Altopiano S. Nicola – Coppa Civitamare” del Comune di Pietramontecorvino (Fg), ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 716 del 31.5.2005.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Preso atto del resoconto dei verbali della Conferenza dei Servizi e delle prescrizioni formulate dagli enti interessati

DETERMINA

ART. 1)

Per le motivazioni espresse in premessa formanti parte integrante della presente, di rilasciare alla Soc. Zephyros Energia Srl. – Corsico (MI) CF/P.IVA/Reg. Imp. MI 04574540961, di seguito la Società, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 716 del 31.5.2005, l'AUTORIZZAZIONE UNICA alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 27 aerogeneratori tripala da 2 MW ognuno, per una potenza elettrica complessiva di 54 MW, da realizzare in località "Altopiano S. Nicola – Coppa Civitamare" del Comune di Pietramontecorvino (FG) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili costituite da:

- elettrodotto in cavo interrato a 20 kV su tracciato ricadente all'interno dell'area di impianto per il collegamento delle singole torri con la stazione utente di trasformazione e smistamento 20/150 kV,
- opere elettriche di trasformazione e collegamento alla rete a 150 kV di distribuzione esistente "Lucera – Casalvecchio" (stazione utente, stazione di consegna e raccordi linea);

Fatte salve tutte le prescrizioni rilasciate dagli Enti interessati in premessa evidenziati e che qui si intendono integralmente riportate;

ART. 2)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti

ART. 3)

Le predette opere dovranno essere realizzate nei siti indicati negli allegati cartografici del Progetto Definitivo che costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 4)

La Società è obbligata, altresì,

1. al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 4.6 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 716/03:

- al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
- a ripristinare, a lavori ultimati, le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto al campo eolico con materiali provenienti da scavi di sito e prive di asfalto.

2. a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

3. a depositare presso il Genio Civile di Foggia, laddove previsto dalla normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo ai sensi di legge;

4. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

ART. 5)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP al fine di stabilire i termini della presente autorizzazione;

ART. 6)

Di notificare la presente Determinazione, corredata del Progetto Definitivo, alla Società istante a cura del Settore Industria ed Energia

ART. 7)

Il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in duplice originale, di cui uno da inviare alla

Segreteria della Giunta regionale;

Il presente provvedimento è esecutivo.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione finale da parte del Dirigente di Settore, è conforme alle risultanze istruttorie

L'Istruttore

Per.Ind. Felice Miccolis

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente di Settore

Per. Ind. Francesco De Grandi Dott. Raffaele Matera
